

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 985

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

col Ministro della pubblica istruzione

(JERVOLINO RUSSO)

col Ministro per i beni culturali e ambientali

(RONCHEY)

**e col Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica**

(FONTANA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1993

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione
culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica
d'Albania, fatto a Roma il 12 settembre 1991

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	8
Testo dell'accordo	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo culturale con l'Albania, firmato a Roma il 12 settembre 1991, entra nella serie di azioni da tempo intraprese dal Ministero degli affari esteri per estendere ad un sempre maggior numero di Paesi la conoscenza della lingua, della cultura e della civiltà italiane.

Con l'Albania si era già da tempo addivenuti alla redazione di un programma triennale a carattere culturale, espresso e mantenuto nei limiti della capacità autonoma delle due Amministrazioni, e quindi con obiettivi limitati, di cui entrambi i Paesi sentivano la necessità per i rapporti di amicizia e collaborazione tra loro esistenti. I benefici ed il rafforzamento dei vincoli bilaterali che dovrebbero scaturire dall'applicazione dell'Accordo firmato sono evidenti e tengono conto, naturalmente, della nuova situazione politica venutasi a determinare in Albania con il crollo delle vecchie strutture.

Come l'articolo 1 chiaramente stabilisce, l'Accordo si propone per fine di promuovere e realizzare le attività che favoriscano la conoscenza reciproca dei patrimoni culturali dei due Paesi e che stimolino la loro cooperazione culturale ed artistica. Trattasi dunque di un articolo di principi, che trova negli articoli successivi le sue modalità di applicazione.

In particolare, l'articolo 2 favorisce lo sviluppo della collaborazione accademica attraverso l'intensificazione delle intese universitarie, lo scambio di docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse; l'articolo 3 favorisce a sua volta l'istituzione e l'attività di istituzioni culturali ed educative e pone un cenno particolare sulla istituzione in Tirana di un Istituto italo-albanese per la tutela e la valorizzazione del patrimonio

ambientale, archeologico, monumentale e storico-artistico dell'Albania, con l'intervento del nostro Ministero per i beni culturali e ambientali; esempio questo veramente unico di stretta collaborazione in un settore di estrema sensibilità. L'articolo 4 ribadisce l'impegno a favorire lo studio reciproco della lingua e della letteratura dell'altro Paese negli istituti universitari e di istruzione superiore, mediante il funzionamento di cattedre e di dottorati *ad hoc*; l'articolo 5, infine, favorisce l'approfondimento della reciproca conoscenza dei sistemi scolastici dei due Paesi attraverso lo scambio di esperti e contatti diretti tra le due Amministrazioni nonché lo scambio di insegnanti e di classi. Va tenuto in particolare presente l'impegno da noi assunto con lo stesso articolo 5 di avviare entro breve termine le misure necessarie alla realizzazione di un programma di ristrutturazione e di assistenza delle istituzioni scolastiche albanesi; caso più unico che raro nei rapporti tra due Paesi sovrani, ma che costituisce una compiuta conferma della nostra volontà di contribuire a risolvere i problemi più urgenti, anche in campo educativo e culturale, dell'Albania.

Gli articoli da 6 a 13 precisano gli impegni assunti dalle due Parti in specifici settori: borse di studio (articolo 6); collaborazione in campo editoriale, attraverso traduzioni, mostre e fiere del libro, e pubblicazione di opere dell'altro Paese (articolo 7); collaborazione nel campo artistico e culturale attraverso lo scambio periodico di mostre ad alto livello (articolo 8); collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a *festivals*, rassegne cinematografiche e manifestazioni di rilievo organizzate dall'altra Parte (articolo 9); collaborazione tra

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

archivi e biblioteche attraverso scambi di materiale e di esperti (articolo 10); scambi di informazione sulla vita politica, economica, culturale e sociale dei due Paesi, anche attraverso visite di personalità del mondo dell'informazione e della cultura (articolo 11); scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù (articolo 12); collaborazione tra gli organismi televisivi dei due Paesi (articolo 13), tenendo presente che i programmi della Radiotelevisione italiana sono facilmente recepibili in Albania.

L'articolo 14 istituisce a sua volta una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale tra i due Paesi e di concretizzare i programmi esecutivi pluriennali (basati su un nuovo

Accordo); la Commissione si riunirà alternativamente nelle due capitali ogni tre anni.

Gli altri articoli dell'Accordo hanno carattere rituale.

In particolare, l'articolo 15 stabilisce che l'Accordo sarà ratificato secondo le norme costituzionali e legali vigenti in ognuno dei due Paesi ed entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica; l'articolo 16, infine, precisa che l'Accordo avrà durata illimitata e potrà essere denunciato in qualsiasi momento da ognuna delle due Parti con un preavviso di sei mesi (trattasi di una clausola che, con variazioni nella portata del preavviso, è di regola inserita in tutti gli Accordi del genere).

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo di collaborazione culturale con l'Albania comporta i seguenti oneri.

Articolo 2. - Per lo sviluppo della collaborazione accademica è previsto lo scambio di visite di docenti e ricercatori; per gli scambi suddetti vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Per quanto concerne le visite di albanesi in Italia, sulla base di analoghe esperienze, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente, a decorrere dal 1993, cinque docenti universitari albanesi per un periodo di sette giorni; la relativa spesa è così quantificabile:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 150.000 × 7 giorni × 5 persone)	L.	5.250.000
spesa assicurativa per l'intera missione (lire 100.000 × 5 persone)	L.	500.000
		5.750.000
Totale ...	L.	5.750.000

In relazione allo scambio dei docenti, si prevede da parte italiana l'invio annuo in Albania di cinque unità, i cui oneri si limitano alle spese di viaggio e sono così indicati:

biglietto aereo A/R Roma-Tirana (lire 900.000 × 5 persone)	L.	4.500.000
		4.500.000
Totale onere ...	L.	10.250.000

Articolo 6. - Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti albanesi, si prevede di concedere ogni anno trentatré borse di studio per la durata di dieci mesi; i relativi oneri sono i seguenti:

borsellino mensile (lire 1.000.000 × 33 perso- ne × 10 mesi)	L.	330.000.000
spese notarili (lire 350.000 × 33 persone)	L.	11.550.000
spese di assicurazione (lire 500.000 × 33 per- sone)	L.	16.500.000
		358.050.000
Totale ...	L.	358.050.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articoli 7 e 8. - Per incrementare la collaborazione nel settore editoriale, si prevede di svolgere all'estero mostre e fiere del libro nel triennio 1993-1995; i relativi oneri vengono così suddivisi:

trasporto materiale espositivo	L.	50.000.000
preparazione catalogo mostra	L.	12.000.000
assicurazione	L.	23.000.000
		<hr/>
Totale ...	L.	85.000.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 10. - Per lo scambio di esperti in materia di archivi e biblioteche, si prevede di ospitare in Italia, a decorrere dal 1993, un bibliotecario ed un archivista albanesi, per un periodo rispettivamente di otto e quindici giorni; la relativa spesa viene così suddivisa:

<i>a)</i> spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 150.000 × 8 giorni)	L.	1.200.000
<i>b)</i> spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 150.000 × 15 giorni)	L.	2.250.000
		<hr/>
Totale ...	L.	3.450.000

Per l'indicato scambio di esperti, da parte italiana saranno inviate in Albania due unità a decorrere dal 1993; la relativa spesa viene così indicata:

biglietto aereo A/R Roma-Tirana (lire 900.000 × 2 persone)	L.	1.800.000
		<hr/>
Totale onere ...	L.	5.250.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 11. - Per la diffusione delle informazioni nelle materie economiche e culturali, vengono ospitate in Italia annualmente due personalità albanesi per otto giorni e sono inviate in Albania due unità italiane; la relativa spesa annua è così quantificabile:

spesa giornaliera per vitto e alloggio in albergo di 1 ^a categoria (lire 250.000 × 8 giorni × 2 persone) .	L.	4.000.000
biglietto aereo A/R Roma-Tirana (lire 900.000 × 2 persone)	L.	1.800.000
		<hr/>
Totale ...	L.	5.800.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 14. - Viene istituita una Commissione mista per l'esame dei programmi operativi, che si riunirà ogni tre anni alternativamente in Albania ed in Italia.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nell'ipotesi di una missione annua in Albania della durata di cinque giorni, alla quale partecipino tre funzionari, la spesa è così quantificabile:

spese di missione:

pernottamento (lire 150.000 al giorno × 5 giorni × 3 persone)	L.	2.250.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario (\$ USA 90 al cambio di lire 1.350 = lire 122.000, a cui si aggiungono lire 37.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 159.000 viene ridotto di lire 53.000, corrispondenti ad 1/3 della diaria (lire 106.000 × 5 giorni × 3 persone)	L.	1.590.000

spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Tirana (lire 900.000 × 3 persone)	L.	2.700.000
--	----	-----------

Totale ...	L.	<u>6.540.000</u>
------------	----	------------------

In conclusione, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato nel triennio 1993-1995 è il seguente:

	1993	1994	1995
Articolo 2	L. 10.250.000	L. 10.250.000	L. 10.250.000
Articolo 6	L. 358.050.000	L. 358.050.000	L. 358.050.000
Articoli 7 e 8	L. 85.000.000	-	-
Articolo 10	L. 5.250.000	L. 5.250.000	L. 5.250.000
Articolo 11	L. 5.800.000	L. 5.800.000	L. 5.800.000
Articolo 14	L. 6.540.000	-	-
Totale lire .	470.890.000	379.350.000	379.350.000
In cifra tonda, lire	471.000.000	380.000.000	380.000.000

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni, degli scambi, delle borse di studio, e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania, fatto a Roma il 12 settembre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 471 milioni per l'anno 1993 ed in lire 380 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'ALBANIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. - Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano la conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali e che stimolino la cooperazione culturale e artistica tra i due Paesi.

Art. 2. - Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio di docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Art. 3. - Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, l'attività di Istituzioni culturali quali Istituti di Cultura, Associazioni culturali ed Istituti di insegnamento.

Tali Istituzioni usufruiranno delle più ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese dove esse operano.

Le due Parti collaboreranno al fine di istituire a Tirana un Istituto italo-albanese per la tutela e la valorizzazione del Patrimonio Ambientale, Archeologico, Monumentale e Storico Artistico dell'Albania.

Art. 4. - Ciascuna delle Parti contraenti favorirà lo studio della lingua e letteratura dell'altro Paese nelle proprie Università e negli altri Istituti di Istruzione Superiore, mediante il funzionamento di cattedre e di Lettorati.

Art. 5. Le due Parti favoriranno l'approfondimento della reciproca conoscenza dei sistemi scolastici attraverso lo scambio di esperti, ed avvieranno contatti tra le rispettive Amministrazioni per realizzare scambi di insegnanti e classi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le due Parti si impegnano ad avviare entro breve termine le misure necessarie alla realizzazione di un programma di ristrutturazione e di assistenza delle istituzioni scolastiche albanesi, che verrà promosso dal Governo italiano.

Art. 6. - Le due Parti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese, per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario.

Art. 7. - Le due Parti collaboreranno al fine di incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro e la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altro Paese.

Art. 8. - Le due Parti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.

Art. 9. - Le due Parti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a Festivals, rassegne cinematografiche, e manifestazioni di rilievo.

Art. 10. - Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra Archivi e Biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale e di esperti.

Art. 11. - Le due Parti favoriranno scambi di informazioni sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei due Paesi, anche attraverso visite di personalità del mondo dell'informazione e della cultura.

Art. 12. - Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

Art. 13. - Le due Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi.

Art. 14. - Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e di concretizzare Programmi esecutivi pluriennali, che si riunirà alternativamente nelle Capitali dei due Paesi ogni tre anni.

Art. 15. - Il presente Accordo sarà ratificato dopo l'adempimento delle formalità legali e costituzionali stabiliti in ciascuno dei due Paesi contraenti, ed entrerà in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, che verrà effettuato a Roma.


Art. 16. - Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ognuna delle Parti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche.

La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente, e non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 12 settembre 1991, in due originali in lingua italiana e albanese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA D'ALBANIA

